



11946-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -
Donatella Galterio
Aldo Aceto
Giovanni Liberati
Carlo Renoldi - Relatore -

Sent. n. sez. 2512
CC - 10/11/2016
R.G.N. 27660/16

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Consonni Fiorenzo, nato a Carate Brianza il 2/04/1943;
nel procedimento nei confronti di
Amati Gabriella, nata a Milano in data 11/01/1945;
avverso l'ordinanza del 30/05/2016 del Tribunale del riesame di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostituto
Procuratore generale dott. Pasquale Fimiani, il quale ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 28/04/2016 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano rigettò l'istanza di sequestro preventivo del quadro di Pablo Picasso *Coffret, Comptier et tasse* del 1909 formulata nel procedimento n. 36863/11 R.G.N.R. iscritto, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nei confronti di Gabriella Amati per il reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74/2000. Secondo l'imputazione cautelare, ella aveva simulato la vendita a Fiorenzo Consonni del quadro di Pablo Picasso *Coffret, Comptier et tasse* del 1909, valutato almeno 10 milioni di euro, al fine di sottrarre il dipinto al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto e di interessi e sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare pari, per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, a 1.629.516 euro; ed aveva, altresì, compiuto

atti fraudolenti sul suddetto bene, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, consistiti nel suo trasferimento negli Stati Uniti d'America, eseguito dallo stesso Consonni.

Tuttavia, diversamente da quanto ipotizzato nella richiesta di applicazione della misura, secondo la valutazione del Giudice per le indagini preliminari non potevano ravvisarsi concreti elementi indiziari alla stregua dei quali affermare il carattere simulato della vendita del dipinto e, conseguentemente, l'integrazione dell'ipotesi di reato contestata; sicché la richiesta cautelare fu, appunto, rigettata.

2. Avverso il predetto decreto il Pubblico ministero propose appello ex art. 322-*bis* cod. proc. pen., in accoglimento del quale il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza in data 30/05/2016, dispose il sequestro preventivo del dipinto.

2.1. Peraltro, già in precedenza, con decreto in data 23/04/2013, il Tribunale di Milano aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente del medesimo dipinto nell'ambito del procedimento penale n. 61094/12 R.G.N.R., adottato ex artt. 321, comma 2 cod. proc. pen. e 12-*sexies*, comma 4 della legge n. 356/1992, in relazione ai reati di peculato e di bancarotta per distrazione in danno della società *Azienda Italiana Pubblicità S.r.l.*, per i quali nei confronti della Amati era stata formulata richiesta di rinvio a giudizio.

A seguito dell'esecuzione di tale misura cautelare, in data 18/06/2013, Firenze Consonni aveva proposto istanza di restituzione del dipinto, deducendo di essere proprietario *pro quota* dell'80% del bene. Tuttavia, con ordinanza in data 27/06/2013, il tribunale adito aveva rigettato l'istanza.

L'ultimo provvedimento era stato, quindi, impugnato incidentalmente ex art. 322-*bis* cod. proc. pen. davanti al Tribunale del riesame di Milano, il quale aveva rigettato la richiesta con ordinanza 1/10/2013, non ulteriormente impugnata.

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano in data 30/05/2016 propone ricorso per cassazione, in qualità di terzo interessato, Firenze Consonni, a mezzo del difensore fiduciario, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge sotto una pluralità di profili.

Sotto un primo aspetto, il ricorrente contesta l'ammontare del credito tributario, il quale sarebbe pari non già alla somma di 1.629.516 euro indicata nell'imputazione (comprensiva anche dalle somme dovute dalla società *Alma Media e Agricola Silvia* di cui l'indagata era amministratrice e legale rappresentante), quanto piuttosto a quella di 66.023,92 euro personalmente riferibile alla stessa Amati, i cui due terzi circa, nella misura di 42.034,37 euro, sarebbero peraltro sorti in periodo successivo al 24/02/2012, data della cessione del dipinto, sicché gli stessi sarebbero del tutto estranei al reato.



Sotto altro aspetto, la difesa di Consonni deduce l'insussistenza della simulazione e/o frodolenza dell'operazione di asserita cessione del dipinto, dolendosi della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nella ricostruzione del quadro indiziario, atteso che dal complesso della documentazione già a disposizione del Tribunale del riesame sarebbe emerso che il ricorrente avesse acquisito la proprietà dell'opera, in misura pari all'80%, in epoca risalente (anni 2000-2003) e che Angelo Maj, marito della Amati, avesse semplicemente mantenuto, in virtù di un rapporto fiduciario con lo stesso Consonni, taluni poteri gestori; situazione che l'atto con il quale la Amati, in veste di procuratrice generale del marito, informava la *Mat Artcare Ag di Kloten (CH)*, depositaria e custode del dipinto, di averlo ceduto a Consonni Fiorenzo in data 24/02/2012, avrebbe inteso esplicitare nei rapporti con i terzi, assumendo carattere meramente ricognitivo.

4. Con atto depositato il 26/07/2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha sollecitato il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Preliminarmente osserva il Collegio, che l'odierno ricorrente, da un punto di vista formale, ha assunto la veste di terzo interessato, in quanto asseritamente titolare di una quota proprietaria, pari all'80%, sul bene oggetto di sequestro preventivo; e che, per tale motivo, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., a mente del quale "contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. (...) la persona (...) che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge", deve ritenersi legittimato a esperire il presente mezzo di impugnazione quando, in sede di appello cautelare, il tribunale abbia, a seguito di appello interposto dal Pubblico ministero, disposto con ordinanza il sequestro, atteso che, diversamente opinando, il terzo interessato rimarrebbe privo di alcuna tutela (Sez. 3, n. 9796 del 16/01/2015, dep. 6/03/2015, Ciervo, Rv. 262752; Sez. 2, n. 5647 del 15/01/2014, dep. 5/02/2014, Gobbi e altri, Rv. 258344).

3. Sempre in premessa, occorre rilevare che l'ordinanza del Tribunale del riesame ha ritenuto di ravvisare, a carico di Gabriella Amati, gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Orbene, in via di principio, è del tutto legittimo sottoporre a confisca e, dunque, a sequestro preventivo diretto ai sensi dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., i beni che un soggetto, sottoposto a indagini per il predetto reato, abbia alienato al fine di erodere le garanzie di un'efficace riscossione dei tributi da parte dell'Erario, atteso che detti beni costituiscono lo strumento a mezzo del

quale viene commesso lo stesso reato e, dunque, pacificamente costituenti "corpo del reato", senza che rilevi la loro qualificazione quale prezzo o profitto di tale delitto (Sez. 3, n. 34798 del 4/06/2009, dep. 8/09/2009, Bassova, Rv. 244781).

Inoltre, come correttamente rilevato nell'ordinanza impugnata, in ogni caso, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., è sempre consentita la confisca nella forma per equivalente del profitto del reato per cui si procede, il quale deve essere individuato non nell'ammontare del debito tributario rimasto inadempito, quanto piuttosto nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, nel valore dei beni oggetto dell'azione simulata o fraudolenta, idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, la quale agisca per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte tipiche (Sez. 3, n. 40534 del 6/05/2015, dep. 9/10/2015, Trust e altro, Rv. 265036; Sez. 3, n. 39187 del 2/07/2015, dep. 28/09/2015, Lombardi Stornati, Rv. 264789; Sez. 3, n. 10214 del 22/01/2015, dep. 11/03/2015, Chiarolanza e altri., Rv. 262754; Sez. 3, n. 33184 del 12/06/2013, dep. 31/07/2013, Abrusci, Rv. 256850). E nel caso di specie, i beni *de quibus* erano individuabili nel quadro di Picasso, fraudolentemente sottratto alla garanzia dell'Amministrazione finanziaria.

Pertanto, correttamente l'ordinanza impugnata ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo sia nella forma diretta che in quella per equivalente.

3.2. Sul punto, il ricorrente deduce due ordini di censure.

In primo luogo Consonni opina che il delitto contestato alla Amati non possa trovare alcuna astratta configurabilità, atteso che non sarebbe stato in alcun modo dimostrato il carattere simulato o comunque fraudolento dell'atto di disposizione, anche perché, in ogni caso, tale atto sarebbe stato compiuto assai prima della data 24/02/2012, allorché la Amati aveva indirizzato la comunicazione alla *Mat Artcare Ag di Kloten*, al fine di renderla edotta dell'avvenuta cessione.

Sotto altro profilo il ricorrente deduce che l'ammontare del debito tributario sarebbe ben inferiore alla somma indicata nel capo di imputazione, pari a 1.629.516 euro, atteso che quest'ultimo avrebbe erroneamente ricompreso anche il debito tributario riferibile alle società di cui Gabriella Amati era legale rappresentante; ciò che il ricorrente argomenta a partire di una copiosa documentazione, dalla quale emergerebbe, secondo la tesi difensiva, che il reale credito alla data del 24/02/2012, giorno della menzionata comunicazione alla società svizzera depositaria del dipinto, sarebbe stata - in realtà - di 23.989,55 euro. Conseguentemente, secondo tale prospettazione, non potrebbe sussistere il fine di "sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore

aggiunto e di interessi e sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare superiore ad euro 200.000”.

3.3. Tanto premesso, rileva nondimeno il Collegio, quanto al primo profilo, che esso configura, sotto l'apparente censura di una violazione della disciplina dettata dall'art. 192 del codice di rito, un tentativo di accreditare una differente lettura del materiale indiziario raccolto, fornendo una differente interpretazione del significato da attribuire alla nota sottoscritta dalla Amati e indirizzata alla *Mat Artcare Ag di Klotten* (CH), depositaria e custode del dipinto. Un tentativo che alla luce dell'apparato motivazionale che sostiene l'ordinanza impugnata, connotato da un più che adeguato percorso logico-argomentativo, non può certamente essere consentito in una sede come quella di legittimità, tanto più in rapporto alla natura cautelare del provvedimento impugnato e agli ulteriori limiti che ne derivano con riferimento all'ampiezza dello spettro cognitivo del giudice, circoscritto alla verifica della sussistenza del *fumus commissi delicti* e non suscettibile di estendersi all'analitico accertamento probatorio proprio della fase di cognizione. *Fumus* rispetto al quale deve ritenersi che l'ordinanza impugnata abbia fornito una motivazione puntuale e certamente non apparente.

Inoltre, con riferimento alla seconda deduzione, ritiene il Collegio che la produzione di documenti in sede di giudizio di legittimità, finalizzata a contestare l'ammontare del debito tributario, non sia in alcun modo ammissibile, trattandosi di documenti pacificamente attinenti al merito della vicenda processuale (si veda, *ex plurimis*, Sez. 1, n. 42817 del 6/05/2016, dep. 10/10/2016, Tulli, Rv. 267801; Sez. 5, n. 45139 del 23/04/2013, dep. 7/11/2013, Casamonica e altri, Rv. 257541). E per la stessa ragione, come correttamente rilevato dalla Procura generale nella requisitoria scritta, non può prendersi in esame, in questa sede, nemmeno lo stato passivo del fallimento della società *Alma Media Italia S.r.l.*, anche per la genericità della dedotta questione relativa alla inclusione del debito tributario in tale stato passivo.

3.4. Per quanto poi attiene ai profili di legittimità intrinseca del disposto sequestro preventivo, deve in primo luogo rilevarsi che nessun ostacolo alla sottoposizione del dipinto a sequestro preventivo deriva dalla avvenuta adozione, sullo stesso bene, di altro precedente sequestro, essendo pacificamente ammissibile la contemporanea esistenza, sul medesimo bene, di una pluralità di vincoli reali (Sez. 6, n. 13142 del 16/03/2011, dep. 30/03/2011, Peli e altro, Rv. 249643, in materia di coesistenza tra sequestro preventivo e conservativo).

Sotto altro profilo, si è già osservato che il Tribunale del riesame, nell'affermare la legittimità della disposta misura ablativa ha, con doppia motivazione, riscontrato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione sia del sequestro diretto (intervenendo il vincolo sul corpo del reato, oggetto della cessione simulata), sia del sequestro per equivalente rispetto al profitto del

delitto di cui all'art. 11 (consistente, come detto, nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, nel valore dei beni oggetto dell'azione simulata o fraudolenta, idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria), avendo la successiva condotta di trasferimento del bene impedito o comunque ostacolato la sua effettiva sottoposizione alle procedure di riscossione avviate dall'Amministrazione finanziaria.

In questa prospettiva, osserva il Collegio come dal carattere "diretto" del sequestro disposto sul corpo del reato consegue l'inconferenza delle censure sul versante del sequestro di un bene in comproprietà con un terzo estraneo, atteso che in una siffatta evenienza è pacificamente ammissibile la confiscabilità della sola quota di proprietà riferibile all'imputato, finalizzata ad evitare che il bene sia disperso o che, ritornato nella disponibilità dello stesso indagato, possa essere nuovamente utilizzato, situazione che la norma in oggetto intende prevenire (Sez. 4, n. 41870 del 3/07/2009, dep. 30/10/2009, Baratto, Rv. 245439; Sez. 4, n. 16154 del 4/03/2010, dep. 26/04/2010, Pignat e altro, Rv. 247328); fermo restando che, in tale evenienza, il rimedio a tutela del terzo va individuato, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, nel diritto di rivalsa allo stesso attribuito in relazione al prezzo ricavabile dalla vendita del bene (Sez. 4, n. 28189 del 24/06/2009, dep. 9/07/2009, Trudu, Rv. 244690).

In tali casi, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il giudice ha un dovere specifico di motivazione sul requisito del *periculum in mora*, sia pure in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato (v., tra le tante, Sez. 2, n. 47007 del 12/10/2016, dep. 09/11/2016, Domus Milano S.p.a., Rv. 268172).

A tali principi si è sicuramente uniformata l'ordinanza impugnata, avendo il tribunale meneghino al riguardo affermato, con apprezzamento di merito adeguatamente motivato e come tale insindacabile in questa sede, che la disponibilità del bene in questione possa assumere carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati, dal momento il bene in questione potrebbe essere facilmente venduto a terzi ed a nulla rilevando la circostanza che lo stesso quadro risulti già in sequestro nell'ambito di altri procedimenti penali, atteso che il vincolo reale disposto ad altri fini potrebbe venire meno in qualsiasi momento e per le cause più disparate.

Qualora poi la misura del sequestro sia funzionale alla confisca per equivalente essa può, anche in tal caso, riguardare determinati beni in

comproprietà anche nella loro interezza, qualora, come nella specie, essi siano indivisibili o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento (Sez. 3, n. 3535 del 6/10/2015, dep. 27/01/2016, Miluzzi, Rv. 266246; Sez. 3, n. 29898 del 27/03/2013, dep. 12/07/2013, Giorgiani, Rv. 256438).

Quanto, infine, alle censure relative, da un lato alla possibilità di sottoporre a sequestro altri cespiti appartenenti alla Amati (indicati puntualmente nell'impugnazione) e, dall'altro lato, alla asserita sproporzione tra il valore della quota dell'indagata ed il profitto del reato, osserva il Collegio che per un verso tali doglianze non sono pertinenti ove si assuma, come ritenuto dal Tribunale del riesame, che il sequestro preventivo abbia natura "diretta", assumendo rilevanza, in tal caso, unicamente che il bene costituisca corpo del reato e sia legato da un rapporto di pertinenzialità con il fatto delittuoso; e, per altro verso, che ove, invece, si assuma la natura di sequestro per equivalente della misura applicata, debba escludersi che il ricorrente possa legittimamente censurare la scelta dei beni in concreto sottoposti al vincolo, avendo questa Corte da tempo affermato il principio secondo il quale le preferenze eventualmente espresse dall'indagato in ordine ai beni da sottoporre alla misura ablativa sono del tutto prive di rilevanza (sul punto si veda Sez. 2, n. 41049 del Sez. 2, n. 41049 del 26/10/2011, dep. 11/11/2011, Cappa, Rv. 251515).

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10/11/2016

Il Consigliere estensore

Carlo Renoldi

Il Presidente

Luca Ramacci

